GRUPPO ORSERO

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 febbraio 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2013
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2020
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 2021
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2024

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

INDICE

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

1.2. Sanzioni

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

1.4. Le segnalazioni

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA'

3.1. Motivazioni della società nell'adozione del modello di organizzazione e gestione

3.2. Finalità del Modello

3.3. Struttura del Documento

3.4. Adozione e gestione del Modello nella Società

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di Vigilanza

4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza

4.3. Reporting dell'organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4.4.3. Sistema delle deleghe

4.5 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

4.6 Controversie interne

4.7 Durata in carica, revoca e rinnovo

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

5.1. Formazione del personale

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partners

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Principi generali

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.2.1. Impiegati e Quadri

6.2.2. Dirigenti

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

6.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners

6.5. Misure nei confronti dell'OdV

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

*

Parte Speciale

Premessa

Parte Speciale "A"

Responsabilità amministrativa da reato

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.2 AREE A RISCHIO

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.4.1 Singole operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili interni e schede di evidenza

A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'OdV

*

Parte Speciale "B"

Reati Societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter e sexies del Decreto)

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

B.4.3. Tutela del capitale sociale

B.4.4. Attività soggette a vigilanza

B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "C"

Reati per violazione di norme antinfortunistiche

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 septies del Decreto)

C.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

C.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "D"

Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 octies e octies 1 del Decreto)

D.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

D.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

D.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

D.6 PROCEDURE

*

Parte Speciale "E"

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

E.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

E.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

E.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

*

Parte Speciale "F"

Reati ambientali

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 undecies del Decreto)

F.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

F.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

F.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "G"

Impiego di personale sprovvisto di regolare permesso di soggiorno

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 duodecies del Decreto)

G.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

G.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

G.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "H"

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

H.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

H.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

H.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "I"

Reato su dichiarazioni mendaci

I.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

I.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

I.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO NELLE AREE Dl ATTIVITA' A RISCHIO

I.4. PRINCIPI Dl ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

I.5 COMPITI DELL'ORGANISMO Dl VIGILANZA

*

Parte Speciale "L"

Reati tributari

L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

L.2. PRINCIPALI AREE Dl ATTIVITA' A RISCHIO Dl COMMISSIONE DEI REATI

L.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO NELLE AREE Dl ATTIVITA' A RISCHIO

L.4. PRINCIPI Dl ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

L.5 COMPITI DELL'ORGANISMO Dl VIGILANZA

*

Parte Speciale "M"

Contrabbando

M.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

M.2. PRINCIPALI AREE Dl ATTIVITA' A RISCHIO Dl COMMISSIONE DEI REATI

M.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO NELLE AREE Dl ATTIVITA' A RISCHIO

M.4. PRINCIPI Dl ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

M.5 COMPITI DELL'ORGANISMO Dl VIGILANZA

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e/o integrazioni, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione sulla tutela finanziaria della Comunità Europea del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso materialmente l'atto penalmente rilevante purché quest'ultimo porti anche interesse o un vantaggio all'Ente.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

(i) persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso);

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'Ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti di cui al precedente punto (ii), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o di vigilanza.

La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli Enti (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della "personalità" della responsabilità penale lasciava gli Enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

Il Decreto ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'Ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima a organizzare le proprie

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti al fine di scongiurare la commissione di comportamenti penalmente rilevanti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Così, come sopra evidenziato, la responsabilità a carico dell'Ente, introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e a vantaggio dell'Ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'Ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'Ente anche sotto il profilo del risparmio economico (così, ad esempio, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose nella misura in cui un dipendente dell'Ente subisce una lesione causata dal mancato acquisto da parte dell'Ente di dispositivi di protezione). Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

b) La tipologia dei reati previsti dalla normativa in questione rilevante rispetto all'oggetto sociale della Società riguarda:

1) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio,

2) reati in materia societaria;

3) delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-septies;

4) reati ambientali;

5) delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, contrabbando;

6) delitti informatici e trattamento illecito dei dati;

7) reati in materia di violazione dei diritti d'autore;

8) reato per dichiarazioni mendaci o omesse dichiarazioni all'autorità giudiziaria;

9) reati tributari.

Avuto riguardo alla tipologia dei reati richiamati nel D.Lgs 231/2001 (così come di tempo in tempo integrati), si è provveduto ad effettuare un'analisi anche storica dell'azienda, dei suoi processi operativi interni e delle attività che la stessa generalmente compie per la realizzazione del proprio scopo sociale al fine di identificare e valutare l'esistenza di situazioni a rischio di commissione dei reati sopra citati.

*

1.2. Sanzioni.

Le sanzioni comminabili all'Ente sono sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo, tra le quali, le più gravi sono la sospensione di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti o contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qualvolta il giudice penale ravvisi la responsabilità dell'Ente nell'ambito di un processo avente a oggetto alcuno degli illeciti previsti dal Decreto. Le

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

(i) l'Ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. A tali sanzioni si aggiungono, poi, la confisca del prezzo o del profitto del reato (disposta con la sentenza di condanna) nonché, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata [1].

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa della Società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora la Società stessa dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della Società (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il fatto illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV

e) è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità dell'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del

[1] Di seguito l'elenco delle sanzioni: a) Sanzioni pecuniarie;b) Sanzioni interdittive; c) Confisca; d) Pubblicazione della sentenza. In particolare le principali sanzioni interdittive concernono: a) interdizione dall'esercizio dell'attività, b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.4. Le segnalazioni.

La legge 179/2017, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha integrato la disposizione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 introducendo il comma 2-bis a mente del quale il Modello deve prevedere altresì: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Ente, al fine di conformarsi alle anzidette prescrizioni e, più in generale, alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 24/2023, ha aggiornato la procedura aziendale *Whistleblowing Policy* - Politica per le segnalazioni, che disciplina in maniera dettagliata le modalità di esecuzione e gestione delle segnalazioni, comprese quelle anonime, nel rispetto dei principi di riservatezza e non discriminazione del segnalante, così come sanciti nella richiamata normativa.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle sempre valide Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014 e nel luglio 2021 (di seguito "Linee Guida"), alla Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché alle numerose sentenze e indicazioni dottrinali aventi ad oggetto l'applicazione del Decreto.

In particolare, quanto alle Linee Guida, il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

(i) adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare situazioni di rischio potenziale; si tratta, in sintesi, di analizzare il contesto aziendale per individuare in quali aree o settori dell'attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;

(ii) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre ad un livello accettabile i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli con previsione di verifica periodica ed eventuale modifica del sistema. Così, ad esempio, la Società dovrebbe disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro rispondente alle prescrizioni imposte dal decreto 81/08 e, quindi, completare tale sistema per ridurre ad un livello accettabile il rischio di una condotta deviante in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate — su indicazione del vertice apicale — dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

* codice etico;

* sistema organizzativo;

* procedure manuali ed informatiche;

* poteri autorizzativi e di firma;

* sistemi di controllo e gestione;

* comunicazioni al personale e sua formazione.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

* verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

* separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);

* documentazione dei controlli;

* introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;

* individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:

  - autonomia ed indipendenza,

  - professionalità,

  - continuità di azione.

(iii) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche). Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA'

3.1. Motivazioni della Società nell'adozione del Modello di organizzazione e gestione

Al fine di garantire con sempre maggiore efficacia le condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (*Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo: "Destinatari"*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Al fine di rafforzare l'efficacia e l'operatività del Modello, e, più in generale, al fine di mantenere l'elevato standard di qualità ed efficienza, la Società ha predisposto un sistema di controllo interno, con la creazione di specifici organismi di controllo (tra i quali Internal Audit, Comitato Rischi, etc.) ovvero un processo, operato dal management e dai responsabili delle aree operative dell'azienda, finalizzato a fornire ragionevole certezza di poter conseguire gli obiettivi dell'organizzazione aziendale sotto i seguenti aspetti:

- Efficacia ed efficienza delle attività operative
- Individuazione dei rischi e creazione di adeguate procedure volte ad evitare la commissione di atti penalmente rilevanti se non a mezzo di comportamenti fraudolenti
- Svolgimento delle attività nel rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti in vigore
- Attuazione di idonei sistemi di verifica del rispetto del Codice Etico, del Modello e delle norme applicabili anche con riferimento al Mercato Finanziario di riferimento
- Predisposizione di sistemi volti a scongiurare e/o reprimere comportamenti contrari alle regole contenute nelle disposizioni indicate al punto che precede.

3.2. Finalità del Modello

Scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone se seguenti finalità:

- Informare e sensibilizzare i destinatari e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "*aree di attività a rischio*" e nei "*processi strumentali*", come oltre definiti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui le società appartenenti al Gruppo Orsero si ispirano nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
- Consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti;

Nel processo di definizione del Modello, la Società si è ispirata a consolidati principi anche in materia di "*corporate governance*" e di controllo interno. Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con la disposizione di cui al D. Lgs. 231/2001:

- Individua e formalizza la mappatura delle "*aree di attività a rischio*" ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato, e dei "*processi strumentali*" alla eventuale commissione degli illeciti, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati (cd. "*risk management*");
- Procede all'analisi dei rischi potenziali per le "*aree di attività a rischio*" e per i "*processi strumentali*" individuati come sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- Procede all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento (cd. "*risk assessment*") tramite:

  - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";

  - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

  - sistemi di controllo e di supervisione nelle diverse aree in cui si esplicano le attività dell'azienda secondo gli schemi allegati al presente Modello;

- Determina una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- Individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- Attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- Migliorare il sistema di Corporate Governance;
- Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- Ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società, (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale e operative – la Società si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

3.3. Struttura del documento

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte della Società contemplate nel Decreto 231/2001.

Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Nella Parte Speciale sono state individuate le aree di rischio – avuto riguardo alla tipologia di attività svolta dall'Ente – e si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato.

3.4. Adozione e gestione del Modello nella Società

La Società ha adottato e revisionato il presente Modello il cui contenuto è in linea con le prescrizioni del Decreto ed istituisce un proprio Organismo di Vigilanza in ottemperanza con l'art. 6 del decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

1. verificare che il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche ed integrazioni del Decreto ed alle linee guida di Confindustria e garantirne la costante applicazione;

2. riportare agli organi amministrativi della società eventuali disapplicazioni e/o violazioni del Modello;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione della Società, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto n. 231/2001.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, l'OdV deve avere le seguenti caratteristiche: autonomia e indipendenza, professionalità, e continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché l'OdV non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali organismi all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

b) Professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obbiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione: L'OdV deve dedicarsi costantemente – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione e assicurarne il periodico aggiornamento. Così in particolare:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito il compito di vigilare sul funzionamento l'osservanza e l'aggiornamento del Modello all'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lettera b del Decreto.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di quelle altre Funzioni aziendali della Società che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza.

Il compito dell'OdV della Società consiste in generale nel:

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.

3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4).

4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

4.3. Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari.

Sono assegnate all'OdV della Società due linee di reporting: la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV della Società trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso l'azienda.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

4.4.1.Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. L'OdV potrà anche destinatario delle segnalazioni nell'ambito della *Whistleblowing Policy* aziendale fermo il rispetto della riservatezza per il segnalante anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

• devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

• l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

• le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

• al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato").

• Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

4.4.2.Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

• le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4.3.Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.5 Caratteristiche dell'OdV

L'Organo di Vigilanza viene introdotto in azienda con la facoltà di richiedere all'azienda di poter disporre di appositi schedari funzionali all'archiviazione e conservazione nella massima riservatezza della documentazione prodotta e ricevuta nell'adempimento delle funzioni ad esso assegnate.

L'OdV è composto da 3 persone esterne all'azienda con competenze tecniche idonee e adeguate all'incarico in questione.

Si rimanda alla delibera del Consiglio di Amministrazione per la nomina dei suoi componenti.

Gli obiettivi alla base dell'attività dell'OdV sono i seguenti:

1) Verificare con continuità e nel massimo dettaglio l'effettiva applicazione del Modello Organizzativo di cui si è dotata l'azienda, e valutare l'efficacia delle stesso nel conseguire gli obiettivi di compliance nei confronti del Codice Etico dell'azienda e della normativa di volta in volta vigente;

2) Suggerire all'organo amministrativo dell'azienda le modifiche da apportare al Modello Organizzativo, qualora l'OdV constati l'inefficienza dello stesso nel conseguire determinati obiettivi, ovvero il mutamento di circostanze e situazioni che impongano un adattamento del Modello in vigore;

3) Nel caso di mancato riscontro da parte del CdA ai suggerimenti di cui al punto 2, e solo in caso di inefficienze di particolare gravità, l'OdV ha la facoltà di darne comunicazione diretta all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale;

4) Seguire e coordinare l'applicazione concreta delle modifiche e degli aggiornamenti da apportare al Modello Organizzativo.

All'OdV sono assegnate le attività e i poteri di seguito elencati:

1) Si relaziona direttamente con il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con la conseguenza che non sussiste per l'OdV un diretto rapporto gerarchico di subordinazione nei confronti della Direzione Aziendale.

2) Si riunisce nel suo pieno organico secondo una cadenza decisa in completa autonomia, rispettando un criterio minimale di almeno due riunioni all'anno.

3) Verifica e tiene sotto controllo con continuità i livelli di rischio associati alle diverse aree aziendali sensibili, valutando l'efficacia realizzata dal Modello organizzativo nel mantenere l'azienda in linea con la normativa vigente e con il Codice Etico interno (in sintesi: verifica della compliance).

4) Organizza e gestisce gli adempimenti necessari per informare i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda sui contenuti del Modello organizzativo e di gestione, e specificatamente sul sistema sanzionatorio in esso contenuto, e fornisce chiarimenti ed istruzioni al riguardo a tutti i soggetti interessati.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

5) Si coordina con le varie funzioni aziendali al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, disponendo del potere necessario per richiedere e ottenere le informazioni e la documentazione ufficiale dell'azienda.

6) Fornisce alle funzioni competenti tutti gli elementi necessari per procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora ne riscontri gli estremi in comportamenti tenuti da dipendenti e/o collaboratori dell'azienda.

7) Con cadenza semestrale cura la redazione, e la successiva conservazione, di un documento sintetico in cui raccoglie contenuti ed evidenze dell'attività svolta nei 6 mesi precedenti, e lo rende disponibile per la consultazione all'Amministratore Delegato, al C.d.A., al Collegio Sindacale e all'assemblea dei soci.

8) Riferisce all'amministratore delegato ed al Collegio Sindacale su fatti rilevanti riscontrati nella sua attività corrente.

9) Ha facoltà di prendere contatto diretto con la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio, in particolare durante le fasi che precedono la chiusura annuale del bilancio di esercizio.

Le diverse funzioni aziendali competenti hanno l'obbligo di fornire informazioni chiare e tempestive all'OdV in relazione ai seguenti eventi ed argomenti:

1) Indagini in corso da parte di organi di polizia giudiziaria su fatti pertinenti l'azienda;

2) Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti o collaboratori dell'azienda;

3) Aggiornamenti sull'adempimento di provvedimenti disciplinari avviati a carico di dipendenti;

4) Eventuali documenti redatti a seguito di procedure di controllo effettuate spontaneamente dalla funzione aziendale al suo interno;

5) Documentazione disponibile relativamente alle procedure di chiusura annuale del bilancio di esercizio;

6) Segnalazione di eventuali punti di disaccordo tra Società di Revisione ed Amministrazione dell'azienda nelle fasi che precedono la chiusura del bilancio;

7) Copia dei verbali delle Assemblee dei Soci dell'azienda;

8) Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

9) Copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale;

10) Copia dei contratti a qualsiasi titolo conclusi con la Pubblica Amministrazione;

11) Copia della documentazione prodotta per l'ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni concessi dalla Pubblica Amministrazione;

12) Copia di altri documenti prodotti nell'esercizio della propria funzione in adempimento di normative vigenti.

4.6 Controversie interne

In caso di mancato accordo tra i componenti dell'OdV sulla linea comune da adottare relativamente ad uno o più temi, è possibile per ogni componente esporre la propria posizione

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

direttamente all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, e nei casi di maggiore gravità anche al CdA.

In caso di disaccordo perdurante ed insanabile tra i suoi componenti, l'OdV deve rimettere il mandato di tutti i propri componenti nelle mani del CdA dell'azienda.

4.7 Durata in carica, revoca e rinnovo

L'OdV nella forma qui decisa resta in carica per 3 anni a partire dalla delibera di nomina fatta salva la facoltà di revoca ad opera del Consiglio di Amministrazione nel frattempo eventualmente nominato.

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV è di competenza del CdA. In caso di revoca o decadenza, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto. L'OdV decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il CdA provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

5.1. Formazione del personale.

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del Modello è previsto che quest'ultimo sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito internet della Società.

Per quanto riguarda la formazione, la Società ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Ai fini dell'attuazione del Modello il Responsabile del Personale gestisce in cooperazione con l'OdV la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

• Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: corso di formazione iniziale realizzato dal Responsabile del Personale in collaborazione con l'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento.

• Altro personale: nota informativa interna; occasionali e-mail di aggiornamento.

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla medesima.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente processo, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare e delle eventuali conseguenze sul piano processuale.

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.2.1.Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rispettano le procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di riferimento, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV e dal Responsabile del Personale.

6.2.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Amministratori e Sindaci della Società, l'OdV ne informerà gli organi sociali competenti e non specificamente in conflitto con conseguente adozione delle misure di volta in volta più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners.

Ogni comportamento - posto in essere dai collaboratori esterni, fornitori o partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto - potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile Legale Societario ed Assicurativo cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.5. Misure nei confronti dell'OdV.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Con riferimento all'OdV nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 6.2 che precede, nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto previsto al paragrafo 6.4 che precede.

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme societarie interne, rispondono a principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/01. In linea generale, il sistema di controllo interno della Società, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

• garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle competenze assegnate;

• assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

• garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;

• assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;

• garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

(i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte di tali soggetti per mezzo del quale confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello.

In particolare che:

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

(ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE

PREMESSA

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata dalla Società, sono state considerate quali "*aree di attività a rischio*", intese quali aree aziendali soggette a potenziali casistiche di reato ed individuate in base alle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi effettuata dalla Società, gli ambiti di attività della stessa che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, che riguardino la predisposizione dei bilanci della Società, l'utilizzo di informazioni che possano configurare ipotesi di abusi di mercato, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché la prevenzione dell'utilizzo dl sistema finanziario per scopi diversi da quelli propri del finanziamento delle attività aziendali. Unitamente ad esse, sono stati identificati i principali "*processi strumentali*" alla eventuale commissione di illeciti da parte della Società, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati.

Aree di attività a rischio:

1) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità pubbliche con le quali la Società si interfaccia nello svolgimento della propria attività;
2) l'effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli inerenti l'esecuzione delle attività aziendali;
3) la gestione delle attività in relazione al rispetto delle norme sull'assunzione e sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
4) la gestione dei rapporti con la società di revisione, con il Collegio Sindacale, con i vari Comitati istituiti, con i soci e con il mercato di riferimento;
5) la gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali;
6) la predisposizione del bilancio societario, della relazione sulla gestione, dell'informativa societaria in generale e delle attività contabili;
7) la gestione dei rapporti con clienti e fornitori anche in relazione alle modalità di esecuzione dei pagamenti;
8) l'esecuzione delle attività d'impresa nel rispetto delle regole ambientali.

Processi strumentali:

1) la gestione delle risorse finanziarie;
2) la gestione degli acquisti di beni e servizi;
3) la gestione della vendita di beni e servizi;
4) la selezione ed assunzione del personale;
5) la gestione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il risultato del processo di analisi delle "aree di attività a rischio" e dei "processi strumentali" è raccolto in documenti aziendali.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "A"

Responsabilità amministrativa da reato

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 deI Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.): Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 3l6 ter c.p.): Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis) non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro — indebito - ottenimento.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'oggetto delle condotte incriminate attiene all'operatività aziendale nel contesto delle gare pubbliche o delle gare tra privati ovvero nei procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese, quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente, sia durante lo svolgimento della gara e anche nel corso dell'esecuzione della fornitura mediante comportamenti ascrivibili alla malafede contrattuale ovvero che comportino la modifica dolosa dell'esecuzione del contratto in danno dell'altro contraente.

Concussione (art. 317 c.p.): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti — conformi o contrari ai doveri d'ufficio — già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater): Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile. Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Da ultimo l'articolo 24 è stato modificato dalla L 9/10/2023 n. 137 con l'inserimento delle fattispecie di turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti.

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

La medesima legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, e in qualche misura anche nei rapporti tra privati con riferimento all'ipotesi di indizione di gare in regime di concorrenza, intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, nonché pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza, con l'Autorità Giudiziaria, con Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere, con le Forze dell'Ordine.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici;

2. Gestione del contenzioso;

3. Gestione amministrativa del personale;

4. Gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di vigilanza;

5. Gestione di finanziamenti agevolati;

6. Amministrazione, bilancio e fiscale.

Aree di supporto:

7. Gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale;

8. Selezione del personale;

9. Sviluppo e formazione risorse umane;

10. Gestione della finanza, della tesoreria e della contabilità;

11. Gestione del patrimonio.

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività a rischio potranno essere proposte dal Presidente della Società al Consiglio di Amministrazione della medesima.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO E Dl ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE D ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto — a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali — di:

1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato nell'ambito della Società) è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) assumere comportamenti volti aincidere negativamente sul normale svolgimento delle gare pubbliche o private o sulla scelta dell'aggiudicatario;

i) dare esecuzione ai contratti di fornitura assumendo comportamenti contrari ai principi di buona fede contrattuale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

2) gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economi che concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;

3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendi conto;

6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A. 4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2

A tal fine il Presidente ed i responsabili di settore all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della unità a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;

b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile di settore - per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'OdV

E' compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;

- atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente — con il supporto delle altre funzioni competenti — il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER E SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'l %; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

b) Falso in prospetto (art. 2623 cc.): Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);

- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.): Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.): Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

f) Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.): Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

g) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

h) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

i) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il reato si configura nell'ambito operazioni transfrontaliere nel caso in cui dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti.

l) Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti, rispettivamente, dall'art. 184 e dall'art. 185 del TUF (D. Lgs. 58/1998).

Segnatamente, secondo l'art. 184 del TUF – Abuso Di Informazioni Privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; (ii) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nella fattispecie di reato descritta sono compresi due diversi tipi di negoziazioni: - la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;- la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico". Tale pratica, indicata anche come "internal dealing", pone in capo a tali soggetti l'obbligo di comunicare al mercato le operazioni di acquisto/vendita compiute sui titoli della propria società, come previsto dal TUF e dal Regolamento Consob. E' tenuto a tale obbligo anche chiunque detenga almeno il 10% del capitale sociale di un gruppo quotato. Per informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi. A questo proposito, occorre precisare che si distinguono diverse figure di insider: - insider primario, quali amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengono in possesso

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale o della propria attività o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, quali consulenti finanziari, studi legali ecc.; - insider secondario, ossia colui si trova a detenere l'informazione privilegiata, in virtù di una comunicazione che proviene dagli insiders primari; - insider criminale, si tratta del soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo essere venuto in possesso di informazioni privilegiate dopo aver preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico).

Seguendo, invece, il disposto dell'art. 185 del TUF – Manipolazione del Mercato – la fatispecie delittuosa si riferisce a chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Costituiscono manipolazione del mercato: - le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari; - le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione; - le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; - la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Tra le attività sensibili ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 si evidenzia: (i) la gestione delle informazioni privilegiate relative al socio (ad esempio, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi); (ii) la gestione dei rapporti con soggetti appartenenti al socio; la gestione e comunicazione al socio delle decisioni relative alla Società (quali a titolo esemplificativo acquisizioni o cessioni di rami d'azienda, join venture ecc.) che possono influenzare l'andamento delle sue azioni; la gestione dei rapporti con Emittenti clienti o in ATI o partnership commerciali.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di: - porre in essere comportamenti tali da integrare ipotesi di concorso nelle fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 sexies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali; - tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società; - porre

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo applicabili ai fini della prevenzione dei reati in oggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è vietato: - concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, di azioni della società quotata, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società; - concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società quotata o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società; - concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società quotata o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società; - concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

A ciò si aggiunga che è obbligatorio: - mantenere riservati tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi al socio quotato, utilizzandoli esclusivamente nell'espletamento delle funzioni aziendali; - rispettare le procedure adottate in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni; - individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di comunicare al socio quotato informazioni rilevanti riguardanti la Società; - individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornalisti o qualsiasi altro mezzo di comunicazione); - rispettare i criteri di correttezza, completezza, chiarezza, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione selettiva delle informazioni che possono avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari; - collaborare con il socio quotato o con eventuali altri Emittenti (clienti-partner-fornitori) per garantire il corretto adempimento degli obblighi inerenti il registro dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate.

Con particolare riferimento al reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si attuano specifiche misure sulle attività sensibili riferite al reato presupposto in esame, ovvero in particolare: (i) tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici; (ii) Segregazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; (iii) Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;

2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;

3. attività soggette a vigilanza da parte delle autorità pubbliche;

4. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa;

5. attività sul mercato regolamentato.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

4. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

5. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;

6. effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

7. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

> l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo elaborativo;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

> la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;

> riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio dei Sindaci e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;

> la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;

> la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

In attuazione del principio di comportamento enunciato al punto iv del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste dovranno prevedere:

> la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;

> messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;

> previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

B.4.3.Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera e) tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste dovranno prevedere:

> l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;

> l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;

> L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

B.4.4. Attività soggette a vigilanza.

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità dovranno essere svolte in base a specifiche procedure che attribuiscono specifiche responsabilità per:

> le segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;

> la trasmissione alle autorità di dati e documenti richiesti;

> i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

I principi su cui tali procedure trovano fondamento sono:

> qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;

> attendibilità delle comunicazioni che dovranno essere supportate da controlli interni efficaci;

> adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto;

> nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

B.5 COMPITI DELL'ORGANISMO Dl VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio della Società è certificato da una società di revisione, i compiti dell' OdV si limitano a:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione.

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance;

> verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "C"

Violazione norme antinfortunistiche

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.): Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica si realizza per la mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro con conseguente morte (art. 589 c.p.) o lesione gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) di soggetti che operano per l'azienda.

Le due fattispecie si realizzano a causa ed in conseguenza della mancata e/o non corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un vantaggio: nel caso di specie, l'ingiusto profitto si realizza nel momento in cui l'azienda omette di adeguatamente investire in risorse finanziarie e/o umane al fine di evitare il verificarsi di simili eventi;

- la punibilità è esclusa se l'azienda dimostra di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, nonché di aver attuato misure di prevenzione protezione con conseguente attività di vigilanza;

C.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto e prima ancora dalle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. N. 626/1994 come successivamente sostituito dalla Legge n. 81/2008.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati in esame sono le attività di ufficio avuto riguardo alla natura della Società.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti i Dipendenti della Società sono tenuti.

C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono tutti i soggetti che direttamente e/o indirettamente sono preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, nonché di tutela e sicurezza dei lavoratori e di coloro che sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori ("Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività operative dell'azienda;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge ad evitare infortuni e a garantire l'integrità e la salute dei dipendenti;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

3. ottemperare alle disposizioni impartite dai Responsabili del settore nel rispetto delle norme vigenti in materia;

4. effettuare con tempestività e costanza verifiche sul rispetto della normativa vigente in materia;

C.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati.

Per la prevenzione dei reati di cui sopra l'Azienda fornisce ai dipendenti tutte i necessari dispositivi per la prevenzione e tutela della loro integrità e ha posto in essere specifiche procedure di informazione, verifica e controllo per il corretto ed effettivo rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, tali procedure prevedono:

> la divulgazione delle regole di attuazione delle attività;

> la tempestiva trasmissione a tutti gli operatori dei documenti contenenti le regole di attuazione del processo operativo dell'Azienda, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;

> riunioni tra i responsabili della sicurezza (RSPP) e i Destinatari;

> la supervisione dell'OdV sulla divulgazione, applicazione e verifica del rispetto delle disposizioni normative volte a prevenire le situazioni oggetto dei reati in esame;

> la comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi situazione che possa creare ipotesi delittuose.

C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in esame;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifica dell'effettiva indipendenza dei responsabili della sicurezza.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "D"

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 OCTIES E OCTIES 1 DEL DECRETO)

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".

In particolare, data l'ampia varietà di comportamenti che sono stati a vario titolo inquadrati in tale fattispecie delittuosa, l'autoriciclaggio si esplica nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648- bis, 648-ter e 648-ter1 è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;

- di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;

- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto anche indiretto;

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come pluri-offensivi, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le chance di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione della giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, all'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche l'immissione nei circuiti economici e finanziari leciti di denaro riciclato.

Si riporta una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto:

a) Ricettazione (art. 648 c.p.): La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri nel novero dei delitti contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la ricettazione di cose provenienti da qualsiasi delitto. L'acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c. p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

d) Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.): la fattispecie delittuosa in esame si configura ogniqualvolta si impieghi in un'attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità che provengano da un delitto.

Nei predetti casi, alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote (ovvero da quattrocento a mille quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) e la sanzione interdittiva fino a due anni. Quanto all'oggetto materiale, presupposto comune alle fattispecie è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Per coerenza di argomento e di misure attuative al fine di evitare/impedire la commissione di fattispecie delittuose, si richiama il contenuto dell'art. 25 octies 1, che è stato introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e da da ultimo modificato dalla L 9/10/2023 n. 137 con la seguente integrazione: chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 cp (acquisto ricezione occultamento denaro o cose provenienti da delitto), 648 bis e ter cp, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La finalità attiene alla attuazione di regole volto ad arginare il noto e sempre più allarmante fenomeno dell'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter cp), delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.).

Con l'introduzione dell'art. 493 quater cp si è inteso anche punire chi, in chiave di evidente sfruttamento economico, produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati alle falsificazione di cui agli articoli in precedenza citati.

Le modalità attuative delle predete fattispecie criminose si attuano anche per il tramite di sistemi informatici e per ale ragione in questo contesto normativo è stato affiancato anche il reato di frode informatica ex art. 640 ter pc, che pur in termini parziali e nella versione prescrittrice antecedente alla modifica del D.Lgs. 184/2021, era già presupposta dall'art. 24, ma in questo frangente opera quale reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

D.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati in questione sono ritenute le seguenti:

1. rapporti con i terzi;

2. operazioni finanziarie e commerciali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti i Destinatari sono tenuti.

D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali nella gestione e conclusione di operazioni finanziarie e, più in generale, in quelle di natura commerciale, che implichino l'impiego di denaro o beni di provenienza esterna all'Azienda scegliendo interlocutori istituzionali e dedicati allo svolgimento di attività di finanziamento al fine di evitare interessenze con soggetti a rischio;

2. tenere un comportamento corretto, trasparente e prudente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'instaurazione di rapporti con soggetti terzi al fine di non incorrere in situazioni a rischio;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'Azienda e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

4. assicurare il regolare funzionamento della società evitando ogni possibile attività che implichi l'esecuzione di operazioni rischiose per la commissione dei reati di cui trattasi;

5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le indagini per verificare la provenienza di denaro, beni o utilità.

Inoltre, i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D. Lgs. 231/2007, in relazione alla gestione dei flussi finanziari di competenza della Società.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

a) trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;

b) di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

c) girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A..

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

I Destinatari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta.

D.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione dei reati di cui trattasi gli organi amministrativi, anche per il tramite dei funzionari addetti alle operazioni commerciali, procedono alla verifica della fonte dalla quale provengono il denaro, i beni o altre utilità e non si prestano a svolgere attività di intermediazione di denaro, beni o altre utilità che non siano strettamente e tipicamente inerenti alla propria attività aziendale.

A tal fine sono state elaborate specifiche procedure, che prevedono:

> la valutazione dell'operazione commerciale ovvero della acquisizione di beni o utilità;

> la verifica e la supervisione, a vari livelli aziendali, della provenienza del denaro da impiegare, dei beni o utilità da utilizzare o da ridistribuire;

> la supervisione sulle attività aziendali al fine di evitare il compimento di attività di intermediazione idonee alla configurazione dei reati di cui trattasi;

> la comunicazione all'OdV delle valutazioni e indagini effettuate in relazione all'acquisizione, gestione e distribuzione di denaro, beni o altre utilità.

D.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di governance per la prevenzione dei reati in questione;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *governance*.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Collegio Sindacale scambiando informazioni con i Comitati di controllo e con gli altri organismi istituiti.

D.6 PROCEDURE

La Società ha adottato, anche in materia di gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento, specifiche Istruzioni Operative e Procedure.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "E"

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI - (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

Con l'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di recepimento della Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sulla criminalità informatica è stato introdotto l'art. 24-bis del Decreto 231 ("delitti informatici e trattamento illecito di dati") che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 65-quater c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

E.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Per "aree di attività a rischio" si intendono tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che svolgono attività critiche ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati. A tali fini sono state individuate le seguenti macro aree di attività a rischio reato: Gestione di accessi, account e profili, Gestione delle reti, Gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi, Gestione della sicurezza del sistema IT aziendale, Gestione degli accessi fisici ai siti

E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro che operano sui supporti informatici ovvero che, a vario titolo, vi abbiano accesso.

E' fatto espresso divieto agli organi sociali, al personale ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di:

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato qui in esame;

- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato.

E' fatto obbligo svolgere un'attività di informazione e formazione sull'utilizzo di sistemi informatici e la gestione di informazioni.

Tutte le attività svolte devono rispettare il principio di tracciabilità degli atti. Le responsabilità devono essere attribuite nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. E' fatto obbligo a tutti (organi societari, il personale e quanti interessati) di attenersi rigorosamente alle ed applicare puntualmente le disposizioni di legge (ivi compreso il D. Lgs. n. 196 del 2003) e le procedure aziendali sull'utilizzo di strumenti informatici e la gestione delle informazioni e relative istruzioni e misure di sicurezza.

E.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione del reato di cui trattasi si richiamano le procedure aziendali vigenti in ambito di utilizzo e gestione dei supporti informatici. In particolare, i responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività a rischio reato svolte all'interno della propria funzione, nonché sul rispetto delle norme e procedure a presidio delle stesse. In particolare l'attività di monitoraggio riguarda i seguenti processi:

- utilizzo dei sistemi informatici e della rete con le limitazioni già operative);

- utilizzo da parte degli utenti dei personal computer;

- utilizzo di credenziali di autenticazione;

- possesso di password di abilitazione per l'accesso a sistemi informativi di terzi;

- utilizzo della posta elettronica;

- utilizzo di internet;

- utilizzo di telefoni e fax aziendali;

- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;

- gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi;

- verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza applicate;

- verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di privacy.

E.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari, su base periodica (ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza. Dei controlli, dovrà essere tenuta adeguata documentazione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere riportati al Consiglio di Amministrazione.

*

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "F"

Reati ambientali

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

La tipologia dei reati in questione che è stata introdotta nel decreto legislativo 231/2001 non pare riferibile alla Società per la natura delle attività compiute se non per quanto attiene genericamente al reato di inquinamento ambientale rispetto al quale, data la particolare importanza che l'ambiente riveste per la Società, si ritiene comunque necessario prevedere disposizioni di attuazione per la prevenzione di tale reato.

I reati introdotti nell'art. 25-undecies del Decreto riferiti alla detenzione/vendita/soppressione di animali di specie protette, ovvero al deturpamento di habitat inseriti in aree protette, alla gestione e trattamento di rifiuti, o ancora all'esercizio di impianti non paiono riferibili alla Società soprattutto per la tipologia di attività dalla stessa svolta.

Ciò su cui si pone, invece, particolare attenzione nell'ambito di operatività della norma in esame è il reato di inquinamento del suolo o del sottosuolo, ma ciò non perché la Società svolga attività per cui si possa anche solo astrattamente incorrere nel reato di inquinamento, ma, come sopra evidenziato, perché è particolarmente vivo l'interesse per la tutela dell'ambiente.

F.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Nei limiti di quanto sopra evidenziato, la Società ha adottato procedure interne e misure preventive al fine di evitare di porre in essere comportamenti che possano considerarsi lesivi dell'ambiente e fonte di inquinamento ambientale nel rispetto dei criteri imposti dal Decreto.

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

F.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "F" sono tutti gli amministratori e i dipendenti (di seguito i "Destinatari").

Avuto riguardo alla fattispecie delittuosa in questione, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento coerente e consono con il rispetto dell'ambiente;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

3. assicurare il regolare funzionamento della società evitando ogni possibile attività che implichi la violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente;

4. assicurare che le misure di prevenzione dell'inquinamento ove previste per legge siano adottate.

F.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "G"

Impiego di personale sprovvisto di regolare permesso di soggiorno

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

Con l'introduzione della figura delittuosa in esame si pone a carico dell'azienda l'obbligo di verifica se un potenziale dipendente sia in regola con il permesso di soggiorno e conseguente responsabilità nell'ipotesi di assunzione – in qualsiasi forma- di persone che difettino di tale requisito.

G.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

La fattispecie in questione trova la sua area di rischio potenziale nell'ufficio assunzioni e gestione del personale. Peraltro tale settore della Società è sottoposto a diverse procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto che regolano la gestione del personale (in termini di assunzione e verifica dei requisiti), nonché l'ingresso e l'uscita del personale dall'azienda.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato in questione sono ritenute quelle afferenti l'assunzione e gestione del personale.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi all'area di rischio sopra indicata, richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori e i soggetti deputati all'assunzione e alla gestione del personale (di seguito i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali nella gestione dei rapporti con i potenziali dipendenti e, in generale, con tutto il personale, e nel rispetto dei compiti aziendali assegnati;

2. tenere un comportamento corretto, trasparente e prudente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'instaurazione di rapporti con soggetti terzi al fine di non incorrere in situazioni a rischio;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'Azienda e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

4. assicurare il regolare funzionamento della società evitando ogni possibile attività che implichi l'esecuzione di operazioni rischiose per la commissione dei reati di cui trattasi.

G.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione del reato di cui trattasi si richiamano le procedure aziendali vigenti in ambito di assunzione e gestione del personale, nonché verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle persone che potrebbero essere assunte e/o operare nell'azienda.

G.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "H"

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

L'articolo 25 novies del d.lgs.231/01, introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 39 e rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche legge d'autore), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore:

- delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Le fattispecie alle quali fa riferimento l'articolo 25 novies in materia di violazione del diritto d'autore è essenzialmente e per quanto qui rileva la messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).

H.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società e/o soggetti terzi che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello lo svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 novies del Decreto:

a) Estrazione dalla rete di copie di immagini, video, filmati e qualunque altra opera dell'ingegno coperti da tutela;

b) Gestione delle licenze d'uso per il software;

c) Acquisto e gestione di banche dati ad uso commerciale.

H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti che abbiano accesso ai supporti informatici della società ovvero abbiano accesso alla rete informativa.

In particolare, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello di: • Pubblicare documenti aziendali che riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei diritti d'uso o relativa autorizzazione; • Istallare sui computer aziendali programmi

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

software non autorizzati dalla Società; • Installare o copiare sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate; • Installare o copiare sui computer aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto; • Installare o copiare sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti; • Eseguire il download di file non attinenti all'attività lavorativa; • Impiegare immagini sulle quali non sono stati acquistati i diritti d'uso ove richiesto.

H.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione del reato di cui trattasi si richiamano le procedure aziendali vigenti in ambito di assunzione e gestione del personale, nonché verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle persone che potrebbero essere assunte e/o operare nell'azienda.

H.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I principali compiti dell'OdV in questo frangente sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "I"

Reato su dichiarazioni mendaci

I.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

I.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

In considerazione del fatto che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico della Società e/o di un qualsiasi soggetto della Società, ai sensi dell'art 6 del Decreto, viene individuata quale attività a rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 decies del Decreto, la gestione dei rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari, anche laddove non direttamente collegabili alla Società.

I.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nella gestione dei rapporti con soggetti aziendali (amministratori, sindaci, membri dell'Odv, manager, dipendenti, consulenti, etc.) coinvolti in procedimenti giudiziari, ciò al fine di prevenire il rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 decies del Decreto. In generale, il rispetto dei principi etici a cui si ispira il Modello impone a tutti i Destinatari a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative all'Autorità Giudiziaria. Pertanto, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello, di: • offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima. In tali circostanze deve essere data immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza; • Di contro, ciascun Destinatario non può accettare denaro od altra utilità anche per mezzo di consulenti/professionisti della Società medesima. In tali circostanze, il destinatario deve dare immediata comunicazione all'Organismo di vigilanza, ivi incluso eventuali fatti di violenza o minaccia ricevuta volta ad indurre il soggetto a non rendere le dichiarazioni o a renderle mendaci.

I.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-nonies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il Consiglio di Amministrazione di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

I.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al d.lgs.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "L"

Reati tributari

L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza: a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10- quater Indebita compensazione.

Accanto ai reati tributari sono stati introdotti i reati presupposto derivanti dal recepimento della Direttiva P.I.F. (2017/1371) in forza della quale è stata imposta agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie anche a carico degli enti per le gravi frodi IVA, individuate dalla Direttiva stessa nelle azioni o omissioni internazionali commesse nel territorio di due o più Stati membri e con un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro. La legge di delegazione europea per il 2018 (Legge 04.10.2019, n. 117) all'art. 3, co. 1, lett. e), stabilisce che il Governo debba integrare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 "prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già ricompresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo".

Il D.Lgs. n. 231/01 è stato integrato inserendo i soli reati tributari relativi alle frodi IVA, come definite dall'art. 3, lett. d, della Direttiva PIF.

L.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

L.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I Destinatari della Parte Speciale in esame sono tutti coloro i quali operano a vario titolo – direttamente e/o indirettamente – nella gestione e organizzazione delle attività contabili.

L.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi. b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo: (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi. e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

L.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

> monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;

> esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

> verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance.

*

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

PARTE SPECIALE "M"

Contrabbando

M.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

Il D.Lgs. 75/2020, oltre ad avere ampliato il novero dei reati tributari e dei reati contro la Pubblica Amministrazione presenti nell'elenco dei "reati presupposto", ha inserito anche i reati di contrabbando, tramite l'articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Il termine contrabbando indica l'offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, cioè il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e consumo. Gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 (delitti in materia doganale) qualora siano puniti con la pena della reclusione ed i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

M.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

In ipotesi di produzione/o distribuzione di beni con rapporti extra-Ue si prevede l'applicazione di un percorso ragionato per la mitigazione del rischio attraverso verifiche della "supply chain" e della logistica, dei processi aziendali. Particolare attenzione viene data ai tipi di operazioni, al quantum daziario, alla categoria merceologica, ed alla certificazione di operatore economico autorizzato rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

M.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Per non correre il rischio di vedere compromessa l'effettività del Modello, viene monitorata l'eventuale attività di importazione di merci da paesi extracomunitari, ovvero il ciclo passivo (merce importata senza i dovuti controlli, merce senza attinenza con quanto inserito in bolletta doganale), il processo di individuazione e selezione degli spedizionieri, il processo di approvvigionamento delle materie prime, e soprattutto il processo di conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

M.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Quali esempi di strumenti di controllo, anch eai fini di una corretta attività di vigilanza ad opera degli organismi di controllo, si annovera la verifica sull'esistenza di un'anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, aggiornata e dettagliata, controlli su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità, nonché verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri, l'individuazione ed esame preventivo delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto, il confronto con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci, ed anche il confronto costante con professionisti esperti nel settore. Particolare attenzione viene rivolta all'attuazione di procedure specifiche, al controllo di qualità, tecnico e documentale delle merci, nonché all'area amministrativa per la corretta applicazione di dazi, pagamenti, accise (aggiornamento della procedura dedicata al ciclo attivo e passivo).

M.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è tenuto a verificare la procedura dei flussi informativi per valutare eventuali integrazioni alle informazioni trasmesse ad esempio nell'ambito del ciclo passivo, in particolare per quanto concerne i rapporti con i fornitori extra UE.

ORSERO SPA
Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677
Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano
T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it